

commissari componenti la Commissione incaricata di riferire sul disegno di legge per il nuovo Codice penale.

Votanti 272
Maggioranza 137

Ebbero voti gli onorevoli:

Forracciù 215
Zanardelli 215
Crispi 207
Chimirri 206
Villa 198
Fortis 190
Demaria 190
Vastarini-Cresi . . . 187
Parpaglia 183
Indelli 177
Marcora 175
Giuriati 174
Nocito 171

Questi 13 deputati avendo raccolta la maggioranza assoluta, sono proclamati membri della Commissione, che dovrà riferire sul disegno di legge per il nuovo Codice penale.

Seguito della discussione sul disegno di legge relativo all'esercizio delle strade ferrate.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge relativo all'esercizio delle strade ferrate.

La discussione è rimasta sospesa al capitolo 4° del capitolato. Su questo articolo l'onorevole Sanguinetti ha proposto una modificazione, che è la seguente:

“ Il sottoscritto propone che al primo comma dell'articolo 4° dopo la parola *esercitare* sia fatta la seguente aggiunta: alle condizioni di quelle menzionate all'articolo 3°. ”

Propone in secondo luogo che gli ultimi quattro comma dell'articolo 4° sieno costituiti in articolo separato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanguinetti.

Sanguinetti. Con l'articolo 3°, approvato nella seduta di ieri, si è provveduto all'esercizio delle linee, sieno esse proprietà dello Stato o proprietà di privati, che si collegano con le reti esistenti. E sta bene: questo è il principio che fu stabilito; verranno più tardi le *condizioni* dell'esercizio; ed allora vedremo quali sieno e le discuteremo.

Coll'articolo 4° si volle provvedere all'esercizio di quelle linee, sieno di proprietà dello Stato

o di proprietà privata, che non sono collegate con le reti esistenti.

Sul primo capoverso dell'articolo, sorge un dubbio. Le linee o tronchi di linea che possono non esser collegati colla rete esistente, potrebbero però venire collegati alla rete stessa per mezzo delle linee di cui si occupa l'articolo 3°.

E quando questa ipotesi si verifichi, evidentemente le linee dell'articolo 4° sarebbero, indirettamente, se vuolsi, ma pur sempre collegate colla rete esistente.

Ora io vorrei domandare, tanto all'onorevole Commissione quanto all'onorevole ministro, se nel caso che questa ipotesi si verifichi, a queste linee o tronchi di linea sia applicabile l'articolo 3° o l'articolo 4°.

Il dubbio ha ragione di esistere, perchè l'articolo 4° si riferisce alle linee o tronchi di linee ora isolati e non collegati colle reti.

Giova chiarire questo dubbio, perchè la questione, presto o tardi, sorgerà, ed una soluzione o presto o tardi bisogna darla.

Con ciò non voglio dire che, quando il dubbio esista, basti una dichiarazione o dell'onorevole ministro o della onorevole Commissione per eliminarlo; ma è bene che la Camera, che deve approvare o respingere i contratti, conosca le opinioni di coloro, la cui responsabilità è maggiormente impegnata.

La seconda questione, che io intendo sollevare, riguarda il 2° capoverso dell'articolo 4°. Per le linee, che si collegano con la rete esistente, furono stabilite le condizioni dell'esercizio; per le linee che non si possono collegare, si dice che l'esercizio e le condizioni di esse saranno da convenirsi fra gli interessati, e, quando l'accordo non sia possibile, dovrà la questione rimettersi agli arbitri.

Ora proprio io non so comprendere questa diversità di trattamento che si fa per le linee contemplate negli articoli 3° e 4°.

Per l'esercizio delle linee contemplate dall'articolo 3° sono stati fatti patti così larghi alla Società esercente e così remuneratori, che evidentemente essa poteva accettare anche per quelle delle quali parla l'articolo 4° le stesse condizioni.

Ora come può lo Stato, quando si tratta dell'esercizio di linee, non stabilire *a priori* le condizioni dell'esercizio? Come può rimettersi ad un futuro accordo, e quando l'accordo non sia possibile, al giudizio degli arbitri? L'esperienza del passato ha ormai dimostrato che cosa sieno gli arbitrati quando da una parte vi sia il Governo e dall'altra Società o privati. Questa esperienza ha